



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA Di ORISTANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEGLI ELICIDI
(LUMACHE)**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 19. del 26.09.2013

INDICE

Art. 01 – Oggetto

Art. 02 - Luoghi della Raccolta

Art. 03 - Periodi di Raccolta

Art. 04 -Divieti ed Obblighi Generali

Art. 05 - Quantitativi ammessi

Art. 06 – Commercializzazione

Art. 07 – Vigilanza

Art. 08 – Sanzioni

Art. 09 – Entrata in Vigore

ART. 01
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la raccolta degli elicidi (Lumache) di interesse alimentare ai fini della tutela della fauna minore, del territorio e dell'ambiente del Comune di Baresa, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

ART. 02
Luoghi della raccolta

E' consentita la raccolta degli elicidi (Lumache) nel territorio comunale.

ART. 03
Periodi della Raccolta

La raccolta degli elicidi (**lumache**) è vietata dal 1° agosto al 31 ottobre.
La raccolta è consentita tutti i giorni della settimana.

ART. 04
Divieti ed Obblighi Generali

La raccolta deve riguardare esclusivamente gli esemplari adulti il cui guscio risulti di perfetta consistenza e completa rigidità.

Nell'esercizio della raccolta è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e la flora soprastante, nonché le recinzioni di qualsiasi tipo.

Nella raccolta è severamente vietato danneggiare e/o manomettere i muretti a secco, in quanto riconosciuti come Beni Identitari e elementi paesaggistici del contesto, tutelati ai sensi del P.P.R approvato con Deliberazione R.A.S n°36/7 del 05.9.2006.

Il Sindaco, con propria Ordinanza può disporre, per motivi di salvaguardia, divieti e/o limitazioni temporali e/o di area della raccolta degli elicidi (**Lumache**).

ART. 05
Quantitativi ammessi

La quantità ammessa giornaliera prelevabile, per persona è fissata in Kg. 2,00 (Due).

ART. 06
Commercializzazione

Gli Elicidi (**Lumache**) di interesse alimentare che vengono raccolti in natura debbono essere destinati al consumo diretto e, pertanto, ne sono vietate la vendita e l'acquisto.

E' consentito il commercio esclusivamente di elicidi provenienti da allevamenti debitamente autorizzati ed i prodotti messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

ART. 07
Vigilanza

Il Comune e le Autorità di Pubblica Sicurezza esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento.

ART. 08
Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazioni delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme e i principi di cui alla Legge 689/81.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

- Per la violazione dell'Art.3 è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di € 300 ad un massimo € 500 ed il sequestro degli Elicidi (Lumache). Gli esemplari sequestrati saranno immediatamente remessi nell'ambiente naturale a cura dei dipendenti del Comune.
- Per la violazione degli art 4,5,6 è prevista una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 con il sequestro degli Elicidi (Lumache) e la loro reimmissione nell'ambiente naturale.
- Le prescrizioni, i divieti e le sanzioni contenute nel presente Regolamento saranno segnalate con opportuna cartellonistica.

ART. 09
Entrata in Vigore

Il presente regolamento resterà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.